



COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 25/02/2015

copia

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2015

L'anno **Duemilaquindici** e questo dì **Venticinque** del mese di **Febbraio** alle ore **20:30** Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------|
| FERRANTI ERIKA | Sindaco | Presente |
| ACCORSI SARA | Consigliere Comunale | Assente |
| MENGOLI ALESSANDRO | Consigliere Comunale | Presente |
| LIOTTA MARCO | Consigliere Comunale | Presente |
| GALLETTI ORIANA | Consigliere Comunale | Assente |
| CANIATO MARIA FRANCESCA | Consigliere Comunale | Presente |
| BAGNOLI FLAVIANA | Consigliere Comunale | Presente |
| SALLUZZO SALVATORE | Consigliere Comunale | Assente |
| VENTURINI FEDERICO | Consigliere Comunale | Presente |
| BERNARDI ROBERTO | Consigliere Comunale | Presente |
| SAMAROLI SIMONE | Consigliere Comunale | Assente |
| MENGOLI LORENZO | Consigliere Comunale | Presente |
| BERNARDI VANDA | Consigliere Comunale | Assente |

Presiede l'adunanza il Sindaco FERRANTI ERIKA

Partecipa il sottoscritto Dott.Ssa Manuela Giovagnoni, Vice Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Verificata la presenza del numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: MENGOLI LORENZO, VENTURINI FEDERICO,

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000,00 o per rendite non eccedenti 500,00 € di valore;

Visto inoltre che il comma 380 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2013 prevede:

- alla lettera a) la soppressione della riserva dello Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011
- alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello

0,76 per cento, come previsto dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

Atteso che:

- il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 5 del 31/3/2014 con la quale si individuavano per l'anno 2014 le seguenti aliquote:

- aliquota ordinaria incremento dello 0,04% rispetto all'aliquota base

| | Aliquota base (Decreto Monti) | Variazioni | ALIQUOTA DELIBERATA |
|---|----------------------------------|------------|----------------------------|
| Aliquota ordinaria per fabbricati , terreni ed aree edificabili ecc. | 0,76% | 0,04% | 0,80% |

- altre fattispecie:

| IMMOBILI | Aliquota base (Decreto Monti) | Variazioni | ALIQUOTE DELIBERATE |
|---|----------------------------------|------------|----------------------------|
| 1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza (<i>quella esclusivamente classificata in categoria catastale C2-C6-C7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna categoria</i>) | 0,40% | 0,04% | 0,44% |
| 2) unità immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai contratti tipo (ex art. 2, comma 3, Legge 9/12/1998 n. 431 affitto canone concordato) | 0,76% | -0,30% | 0,46% |

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali al 31/03/2015;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 3) una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, , d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 30/10/2012 esecutiva ai sensi di legge;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 5 febbraio 2015 e presentato al consiglio comunale in data 10/2/2015;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote. Per l'annualità di imposta 2015 e successivi non sono previste deroghe o limiti;

Ritenuto pertanto approvare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

- Aliquota ordinaria incremento dello 0,05% rispetto all'aliquota base

| | Aliquota base (Decreto Monti) | Variazioni | ALIQUOTA DELIBERATA |
|---|----------------------------------|------------|--------------------------------|
| Aliquota ordinaria per fabbricati , terreni ed aree edificabili ecc. | 0,76% | 0,05% | 0,81% |

- ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicato nell'ultima colonna

| IMMOBILI | Aliquota base (Decreto Monti) | Variazioni | ALIQUOTE DELIBERATE |
|---|----------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza (quella esclusivamente classificata in categoria catastale C/2, C/6 ,C/7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna categoria) | 0,40% | 0,04% | 0,44% |

| | | | |
|---|-------|--------|--------------|
| 2) unità immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai contratti tipo (ex art. 2, comma 3, Legge 9/12/1998 n. 431 affitto canone concordato) | 0,76% | -0,30% | 0,46% |
| 3) Una sola unità immobiliare ad uso abitativo, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale | 0,76% | -0,30% | 0,46% |

- detrazione per abitazione principale euro 200,00

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2014 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2015 ammonta a €. 1.200.000,00, al netto delle decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

“13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento "de quo";

Con voti, espressi in forma palese: favorevoli n.6, astensioni n.2 (Cons. Mengoli L., Bernardi R.);

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote ai fini della I.U.C. Imposta municipale propria come di seguito indicato:

- Aliquota ordinaria incremento dello 0,05% rispetto all'aliquota base

| | Aliquota base (Decreto Monti) | Variazioni | ALIQUOTA DELIBERATA |
|---|----------------------------------|------------|--------------------------------|
| Aliquota ordinaria per fabbricati , terreni ed aree edificabili ecc. | 0,76% | 0,05% | 0,81% |

- ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicato nell'ultima colonna

| IMMOBILI | Aliquota base (Decreto Monti) | Variazioni | ALIQUOTE DELIBERATE |
|--|----------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza (<i>quella esclusivamente classificata in categoria catastale C/2, C/6 ,C/7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna categoria</i>) | 0,40% | 0,04% | 0,44% |

| | | | |
|---|-------|--------|--------------|
| | | | |
| 2) unità immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai contratti tipo (ex art. 2, comma 3, Legge 9/12/1998 n. 431 affitto canone concordato) | 0,76% | -0,30% | 0,46% |
| 3) Una sola unità immobiliare ad uso abitativo, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale | 0,76% | -0,30% | 0,46% |

2) di confermare, la detrazione di euro 200,00, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per la quale la destinazione stessa si verifica.

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1/1/2015;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero entro il 21 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

LP/Im



COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 25/02/2015

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to FERRANTI ERIKA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovagnoni Manuela

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica Servizio Finanziario
(art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/00)

VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità contabile
(art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/00)

Responsabile di Settore
F.to Rag. Poli Laura

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Rag. Laura Poli

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Lì, 27/02/2015

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO
F.to Dott.ssa Giovagnoni Manuela

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/03/2015 (art. 134 comma 4 L.267/00)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovagnoni Manuela

Copia conforme all'originale
